

ANTICIPAZIONE DI CREDITO COMMERCIALE

INFORMAZIONI SULLA BANCA

BANCA POPOLARE DI APRILIA

Società per azioni con sede legale e amministrativa in Aprilia, Piazza Roma snc
Codice Fiscale, Partita Iva e Numero di Iscrizione al Registro delle Imprese 00089400592
Iscrizione all'Albo delle Banche 4521 - Gruppo bancario Banca popolare dell'Emilia Romagna - 5387.6
Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi
Telefono 06/9286251 (centralino) - Fax 06/9275940
Sito internet www.popapriliasp.it,
Indirizzo e-mail contattaci@popapriliasp.it

CHE COS'E' L'ANTICIPAZIONE DI CREDITO COMMERCIALE

L'anticipazione di credito commerciale, è una apertura di credito con la quale la Banca mette a disposizione del Cliente, attraverso l'anticipazione di fatture commerciali o altri documenti quali contratti, ordini, ecc., somme derivanti da crediti di quest'ultimo non ancora scaduti rappresentati da documenti commerciali, cui si accompagna la cessione pro solvendo a favore della Banca dei crediti medesimi.

I crediti vengono anticipati entro i limiti dell'importo massimo di affidamento concesso dalla Banca e formalizzato contrattualmente (c.d. castelletto). La Banca cessionaria, quando previsto, provvede ad avvisare il debitore dell'avvenuta cessione, prescrivendogli di pagare esclusivamente presso i propri sportelli (c.d. canalizzazione), o può procedere alla notificazione della cessione nelle forme previste dalla legge. All'atto dell'anticipazione dei documenti viene, di norma, addebitato il "conto anticipi" e accreditato il conto ordinario, sul quale vengono addebitate anche le relative commissioni; al pagamento del documento anticipato (o comunque non oltre 30 giorni successivi alla scadenza della data pagamento), viene addebitato il conto corrente ordinario ed accreditato il conto corrente anticipi.

L'anticipazione di credito commerciale può essere concessa :

- a revoca (tempo indeterminato), fatta salva la facoltà di recesso del Cliente e della Banca ;
- a tempo determinato, con durata pattuita al momento della sottoscrizione del contratto.

L'anticipazione di credito commerciale è regolata in conto corrente.

Di seguito sono descritte le caratteristiche specifiche di particolari tipologie di anticipazione.

Anticipo rimborsi IVA

L'operazione di "Anticipo rimborsi IVA" si inserisce nell'ambito della Convenzione che la Banca ha stipulato con l'Agenzia delle Entrate a seguito del Protocollo d'intesa tra l'Agenzia delle Entrate, ABI e Confindustria per favorire l'anticipazione dei crediti Iva vantati dalle aziende nei confronti dell'erario. L'accordo ha l'obiettivo di facilitare l'accesso al credito a tutte le imprese in attesa dei rimborsi periodici Iva in conto fiscale, a tassi di interesse particolarmente favorevoli. Per l'accesso all'anticipazione è sufficiente la presentazione alla Banca, da parte dell'impresa, dell'attestazione di certezza e di liquidità dei crediti tributari - che viene rilasciata dall'Agenzia delle Entrate - e la domiciliazione, presso la stessa Banca, del proprio conto fiscale.

Anticipo su merci

L'"Anticipo su merci" è una combinazione fra un contratto principale di credito ed un contratto accessorio di garanzia reale (pegno). La Banca anticipa al Cliente solo una parte del valore dei beni offerti in garanzia. Tale scarto ha la funzione di garantire la Banca da eventuali diminuzioni di valore dei beni. Il deposito della merce e/o la consegna dei documenti rappresentativi di merce sono effettuati dal Cliente a titolo di pegno a favore della Banca, in garanzia del credito della stessa e di quanto ad essa dovuto dal debitore. Pertanto sono caratteristiche essenziali dell'operazione la costituzione di un pegno su merci e la correlazione e proporzionalità costante fra somma anticipata e valore del pegno.

Tra i principali **rischi** vanno tenuti presenti i seguenti:

- la Banca non ha alcun obbligo di anticipare le fatture o i documenti presentati dal Cliente;
- le eventuali variazioni in senso sfavorevole delle condizioni economiche (tassi di interesse ed altre commissioni e spese del servizio) che potranno avvenire in conseguenza di variazione dei tassi di mercato o di decisioni assunte direttamente dalla Banca;
- rischio di insolvenza: nell'eventualità che il debitore ceduto rendesse insoluto il credito, la Banca provvederà ad addebitare al Cliente la somma anticipata, oltre alle spese e commissioni di insoluto;
- in caso di documenti "scaduti" (per i quali non è pervenuto il pagamento nei 30 giorni successivi alla data di scadenza prevista sul documento stesso), la Banca provvederà ad addebitare al Cliente la somma anticipata, oltre alle eventuali spese e commissioni;
- qualora siano presentate fatture espresse in valuta estera, a fronte di crediti all'esportazione, il Cliente è soggetto al rischio di cambio dovuto alle fluttuazioni dei corsi delle divise estere;
- l'eventuale venir meno del rapporto di proporzionalità fra la somma anticipata ed il valore della garanzia, con conseguente diminuzione di quest'ultima, consente alla Banca di richiedere un supplemento di garanzia. In caso di inadempimento delle obbligazioni assunte con l'anticipazione, la Banca può far vendere, dietro preavviso, i titoli o la merce dati in pegno. In caso di mancato adeguamento della garanzia la Banca può dar luogo alla vendita dei titoli o della merce dati in pegno.

CONDIZIONI ECONOMICHE

TASSI DEBITORI MASSIMI

TASSO DEBITORE "ENTRO IL FIDO"

Il tasso debitore "entro il fido", con i relativi limiti di importo, qualora valorizzati, rileva e trova applicazione solo in presenza e fino a concorrenza dell'affidamento eventualmente concesso.	8,7000 % (8,9880% per effetto della capitalizzazione trimestrale)
--	--

TASSO DEBITORE "OLTRE IL FIDO"

Il tasso debitore "oltre il fido" rileva e trova applicazione sulla parte del saldo debitore eccedente l'affidamento eventualmente concesso ovvero in caso di utilizzo a debito in assenza di affidamento, tenendo conto del saldo per valuta (c.d. saldo liquido).	8,7000 % (8,9880% per effetto della capitalizzazione trimestrale)
L'esposizione nel contratto di un tasso debitore "entro il fido" e "oltre il fido" non rappresenta, in ogni caso, autorizzazione ad utilizzare il conto a debito in assenza di affidamento o, in ipotesi di concessione di affidamento, ad utilizzare il conto oltre il limite del medesimo.	

L'anticipazione di credito commerciale, e i relativi tassi, trova applicazione limitatamente alle seguenti tipologie di tipi conto relativi al conto corrente:

Descrizione	tipo conto
c/unico SBF (solo tasso di smobilizzo)	1007
c/transito effetti SBF disponibilità immediata	4001
c/finanziamento Clientela banche	6002
c/c anticipo effetti SBF maturazione valuta	7001
c/c cessione crediti pro solvendo - factoring	13001
c/c cessione crediti pro soluto art. 1260 cod.civ.	13002
cessione di credito pro-solvendo poolfactor	13004
c/c accessorio da rinegoziazione mutuo	14007
c/c anticipi contratti ENEL.SI	31000
c/anticipi su prev. Future esportazioni	31004
c/finanziamento non correlato	31005
c/finanziamento import	31006
c/c anticipo fatture con o senza notifica e con canalizzazione	31007
c/c anticipo fatture a primo rischio	31008
c/c anticipo fatture cess. cred. notificato	31009
c/c anticipo IVA mandato irrevocabile incasso	31010
c/c cess. crediti non supp. fatture pro solvendo	31011
c/c cessione crediti non supp. fatture pro soluto	31012
c/c anticipo crediti Pubblica Amministrazione con notifica	31014
c/c anticipo su effetti (acc/cess)	31015
c/c anticipo richieste incasso MAV	31016
c/c ant. IVA - cred. PP.AA senza cess./mand. irr. inc.	31017
c/c anticipo leasing	31018
c/c anticipo RID	31019
c/c anticipo su crediti usl	31021
c/c anticipi contributi pubblici	31022
c/c anticipi su esportazioni	31024
Hot money attivo con capitalizzazione a scadenza	31035
Hot money attivo con capitalizzazione trimestrale	31036
c/c per finanziamenti in pool	31037
Hot money in gestione accentrata con capitalizzazione a scadenza	31038
Hot money in gestione accentrata con capitalizzazione trimestrale	31039
c/c anticipi ordini / contr. euro canalizzati	31051
c/c anticipi ordini / contr. euro can. notificati	31052
c/c ant. Conferimenti	31077
c/c anticipo iva con attestazione dell'Agenzia delle Entrate	31083

c/c finanziamento trattamento C.I.G.S.	31093
c/c anticipo fatture cess. cred. notificato accettato	31094
Capitalizzazione degli interessi	di regola trimestrale
Calcolo degli interessi	riferimento anno civile (365/365, se bisestile 366/366)
COMMISSIONE DISPONIBILITA' FONDI (C.D.F.)	
La commissione disponibilità fondi (C.D.F.) rileva e trova applicazione nel solo caso di concessione di affidamento a valere su conto corrente per il servizio di messa a disposizione delle somme; viene applicata, con periodicità trimestrale, in misura proporzionale all'importo e alla durata (giorni effettivi) dell'affidamento eventualmente concesso.	0,50% trimestrale
SPESE E COMMISSIONI	
Recupero spese per istruttoria affidamento	€ 0
Recupero spese per invio comunicazioni periodiche	€ 0,90
Si riportano, di seguito, le commissioni correlate alla forma tecnica della anticipazione di credito commerciale:	
COMMISSIONE DI ANTICIPO PER SINGOLO DOCUMENTI (per documento - causale 256)	€ 2,90
COMMISSIONE RIENTRO ANTICIPO DOCUMENTI (per documento - causale 257)	€ 2,90
COMMISSIONI PROROGA FINANZIAMENTO (per documento - causale 263)	€ 6,61
COMMISSIONE PER SINGOLO DOCUMENTO ESTERO ANTICIPATO (per documento - causale 264)	€ 6,61
COMMISSIONE ESTINZ./DECURT. FINANZ. (per documento - causale 265)	€ 6,84
COMMISSIONE PROROGA ANTICIPO (per documento - causale 267)	€ 2,90
COMMISSIONE RADIAZIONE FATTURE (causale 321)	€ 2,84
COMMISSIONE RADIAZIONE FATTURE EXPORT (causale 322)	€ 7,13
RECUPERO SPESE INVIO RACCOMANDATE	€ 4,20
Oltre al recupero di eventuali spese sostenute a fronte di notifiche e/o comunicazioni relative alla cessione dei crediti anticipati.	

QUANTO PUÒ COSTARE IL FIDO

IPOTESI	CONDIZIONI	TAEG
fido con scadenza indeterminata di euro 1.500	Tasso debitore annuo nominale: 8,00% Commissione per la messa a disposizione di fondi annuale: 2,00 %	10,13 %
fido con scadenza indeterminata di euro 5.000	Tasso debitore annuo nominale: 4,50% fino a 3.000 euro 5,50% da 3.000 a 5.000 euro Commissione per la messa a disposizione di fondi annuale: 2,00 %	6,99%

I costi riportati nella tabella sono orientativi e si riferiscono a ipotesi di operatività indicate dalla Banca d'Italia.
 È possibile ottenere un calcolo personalizzato dei costi sul sito www.popapriliaspa.it.

Il **Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM)** previsto dall'art. 2 della Legge sull'usura (L. n. 108/1996), può essere consultato in filiale e sul sito internet www.popapriliaspa.it/trasparenza.

RECESSO E RECLAMI

Recesso dal contratto da parte della Banca

La Banca ha facoltà di recedere in qualsiasi momento dall'apertura di credito, concessa a tempo determinato, nonché di ridurla o di sospenderla, con un preavviso al Cliente non inferiore a un giorno per il pagamento di quanto dovuto.

Nel caso in cui ricorra una delle ipotesi di decadenza dal termine previste dalla legge o si siano prodotti eventi che incidono negativamente sulla sua situazione patrimoniale, finanziaria od economica e che, conseguentemente, possono costituire pericolo o pregiudizio per il credito della Banca o renderne più difficile o gravoso il recupero la Banca può chiedere, con la comunicazione del recesso, il pagamento immediato.

Qualora il Cliente rivesta la qualità di consumatore, la Banca:

- nel caso di apertura di credito a tempo indeterminato, può recedere, ridurla o sospenderla con effetto immediato, qualora ricorra giusta causa o giustificato motivo, ovvero con un preavviso non inferiore ai 15 (quindici) giorni;
- nel caso di apertura di credito a tempo determinato, la facoltà di recesso, di riduzione o di sospensione è esercitabile per giusta causa.

In ogni caso il recesso ha l'effetto di sospendere immediatamente l'utilizzo del credito concesso.

Recesso dal contratto da parte del Cliente

Il Cliente ha facoltà di recesso, con effetto di chiusura dell'operazione mediante pagamento di quanto dovuto alla Banca.

Tempi massimi di chiusura del rapporto contrattuale

Il recesso dal contratto comporta la restituzione immediata alla Banca, da parte del Cliente, delle somme dovute.

Reclami

I reclami vanno inviati all'Ufficio Reclami della Banca istituito presso la Direzione Generale, **Piazza Roma snc – Aprilia (LT)**, che risponde entro 30 giorni dal ricevimento.

Se il Cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro i 30 giorni, prima di ricorrere al giudice può rivolgersi a:

- Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla Banca.

L'Arbitro Bancario Finanziario è articolato sul territorio nazionale in tre Collegi:

Milano decide i ricorsi dei clienti che hanno il domicilio in Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Lombardia, Piemonte, Trentino-Alto Adige, Valle d'Aosta, Veneto.

Segreteria tecnica del Collegio di Milano, Via Cordusio, 5, 20123 Milano, Telefono: 02 724241

Roma decide i ricorsi dei clienti che hanno il domicilio in Abruzzo, Lazio, Marche, Sardegna, Toscana, Umbria, oppure in uno Stato estero.

Segreteria tecnica del Collegio di Roma, Via Venti Settembre, 97/e, 00187 Roma, Telefono: 06 47921

Napoli decide i ricorsi dei clienti che hanno il domicilio in Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia.

Segreteria tecnica del Collegio di Napoli, Via Miguel Cervantes, 71, 80133 Napoli, Telefono: 081 7975111

Conciliazione

Il Cliente, in caso di controversia con la Banca, può attivare una procedura di conciliazione che consiste nel tentativo di raggiungere un accordo con la Banca stessa, grazie all'intervento di un conciliatore indipendente. Per questo servizio è possibile rivolgersi al Conciliatore Bancario Finanziario (Organismo iscritto nel Registro tenuto dal Ministero della Giustizia), con sede a Roma, via delle Botteghe Oscure 54.

LEGENDA

Castelletto	Consiste in un fido accordato dalla Banca ed utilizzabile attraverso la cessione del credito - o dei crediti - non ancora scaduti, nella forma, in genere, di effetti cambiari. Il castelletto tuttavia non è illimitato: la Banca infatti stabilisce una cifra massima (c.d. cifra di castelletto) che coincide con il credito, entro il limite della quale possono essere presentati gli effetti cambiari da scontare.
Cessione del credito	La cessione del credito - disciplinata agli artt. 1260 e segg. del codice civile - consiste in un contratto in forza del quale il creditore originario, definito cedente, pattuisce con un terzo (cessionario) il trasferimento in capo a quest'ultimo del suo diritto verso il debitore (ceduto).
Cessione pro-solvendo	Cessione di credito in cui il cedente (Cliente) garantisce al cessionario (Banca) la solvenza del debitore ceduto.
Commissione di Disponibilità Fondi (C.D.F.)	La commissione disponibilità fondi (C.D.F.) è prevista in caso di concessione al Cliente di un fido sul conto corrente, per il servizio di messa a disposizione delle somme. Viene applicata, con periodicità trimestrale, in relazione all'importo e alla durata (giorni effettivi) del fido concesso.
Commissione per singolo documento anticipato	A fronte di un'anticipazione di fatture commerciali, al cliente viene addebitata una commissione calcolata moltiplicando la commissione unitaria per il numero di documenti presentati o anticipati.
Consumatore	Persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta.
Saldo contabile	Saldo risultante dalla mera somma algebrica delle singole scritture dare/avere in cui sono ricompresi gli importi non ancora giunti a maturazione.
Saldo disponibile	E' il saldo che si ottiene elencando le operazioni in ordine di data di disponibilità (data in cui la Banca conosce l'esito).
Saldo "liquido"	Per saldo liquido si intende il saldo determinato dalla differenza tra le operazioni a debito e quelle a credito, ordinate in base alla valuta e per le quali quest'ultima è anteriore o coincidente con la data di determinazione del saldo stesso
Spese di istruttoria	Esame di concedibilità e/o di revisione di un fido.
Tasso debitore	Tasso annuo con capitalizzazione di norma trimestrale. Il tasso effettivo tiene conto della periodicità delle capitalizzazioni.
Tasso debitore "entro il fido"	Il tasso debitore "entro il fido", con i relativi limiti di importo, qualora valorizzati, rileva e trova applicazione solo in presenza e fino a concorrenza dell'affidamento eventualmente concesso.
Tasso debitore "di sconfinamento"	Il tasso debitore "di sconfinamento" rileva e trova applicazione sull'intero saldo debitore del conto, per i giorni effettivi di sconfinamento. Per "sconfinamento" si intende l'utilizzo a debito in assenza di affidamento ovvero oltre il limite dell'affidamento eventualmente concesso, tenendo conto del saldo per valuta (c.d. saldo liquido). Nel caso di rapporto di "conto unico", il tasso debitore "di sconfinamento" viene applicato, in presenza di utilizzo oltre il limite dell'affidamento eventualmente concesso, sulla parte del saldo eccedente la disponibilità di portafoglio. L'esposizione nel contratto di un tasso debitore "entro il fido" e "di sconfinamento" non rappresenta, in ogni caso, autorizzazione ad utilizzare il conto a debito in assenza di affidamento o, in ipotesi di concessione di affidamento, ad utilizzare il conto oltre il limite del medesimo.
Tasso debitore "oltre il fido"	Per tutte le tipologie di conto corrente non elencate nella parte "Tasso di sconfinamento", in sostituzione del tasso "di sconfinamento", si applica il tasso debitore "oltre il fido" che rileva e trova applicazione sulla parte del saldo debitore eccedente l'affidamento eventualmente concesso ovvero in caso di utilizzo a debito in assenza di affidamento, tenendo conto del saldo per valuta (c.d. saldo liquido).